

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

E

CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N .285

Delibera C.C. n. 8 del 01.04.1992

Delibera C.C. n. 3 del 28.02.1994

Delibera C.C. n. 5 del 27.04.2012

Delibera C.C. n. 33 del 20.10.2016

Delibera C.C. n. 13 del 28.04.2017

CAPO I

DEPOSITO DEI CADAVERI

ART I

1: Trascorso il periodo di osservazione di cui agli art.8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART 2

1: Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART 3

1: Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART 4

1: I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2: Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

ART 5

1: Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofilo, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa di piombo porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2: La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo, in riferimento alla sola tumulazione.

ART 6

1: Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, l'esumazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico del servizio di medicina legale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2: Qualora il medico del servizio di medicina legale constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art.55.

3: Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal medico di servizio di medicina legale e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285.

4: Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART 7

1: Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART 8

1: E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non dopo passati due anni dalla morte e dopo che il Medico responsabile del servizio di igiene pubblica abbia dichiarato che esse può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute.

ART 9

1: Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART 10

1: E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2: Il responsabile del servizio od il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART 11

1: Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

ART 12

1: Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2: L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3: Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art.20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART 13

1: Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2: Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART 14

1: I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici lungo la via per infortunio od altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART 15

1: Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art 18 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizione dell'Autorità Sanitaria salvo che il Sindaco, su conforme parere del Medico responsabile del servizio di Igiene Pubblica, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando di tratti di malattie infettive-diffuse di cui all' elenco citato nel primo capoverso.

ART 16

1: Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Sindaco su conforme parere del Medico responsabile del servizio di Igiene Pubblica, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART 17

1: I cortei pubblici debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART 18

1: I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART 19

1: Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART 20

1: Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

2: Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.2.

3: Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART 21

1 Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART 22

1: Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2: Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3: Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART 23

1: Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art 70 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Medico del servizio di Medicina Legale della U.S.S.L.

ART 24

1: Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART 25

1: Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART 26

1: Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2: Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

ART 27

1: Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni (all'aperto ed al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

2: Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART 28

1: Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto, a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2: Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART 29

1: Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal primo piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

2: Le tariffe spettanti al Comune per l'inumazione nelle fosse sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale.

ART 30

1: Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

ART 31

1: Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2: Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3: Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

4: Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della larghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5: Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con mastice idoneo.

6: Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7: Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8: E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9: Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10: Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART 32

1: Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART 33

1: Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.

2: Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3: E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi , ecc.

ART 34

1: Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART 35

1: Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

2: Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni (10 anni), restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni (10 anni) dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3: Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e al nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAP IV

TUMULAZIONI (Sepolture Private)

ART 36

1: Il Comune può concedere l'uso ai private r e s i d e n t i d i :

A) aree per tombe di famiglia o monumentali;

B) tombe o forni o loculi individuali;

C) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;

D) aree per inumazioni.

ART 37

1: Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere A) e B) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART 38

1: Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART 39

1: Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie (ossari) o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART 40

1: Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- A) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- B) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- C) ad enti, corporazioni, fondazioni;

2: Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3: Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4: Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera B) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- il coniuge.

5: Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera C) è riservato alle persone per regolamento iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART 41

1: La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art.93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

ART 42

1: Le nicchie (ossari) ed i loculi possono contenere un solo feretro ed in aggiunta una cassetta metallica di zinco contenente i resti mortali di un parente in linea retta di primo grado o il coniuge.

2: Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3: Non può, perciò, essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

4: Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune: è riservata, però, agli eredi facoltà di rinnovare la concessione all'epoca della scadenza per un periodo di tempo di 30 anni dietro il pagamento delle seguenti tariffe:

- per il primo rinnovo il 75% della tariffa vigente all'epoca del rinnovo
- per i rinnovi successivi il 50% della tariffa vigente all'epoca del rinnovo

5: I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. La durata delle concessioni ed il numero dei rinnovi consentiti dei loculi ossario individuali sono equiparate a quelle dei loculi.

Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso dell'ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune: è riservata, però, agli eredi facoltà di rinnovare la concessione all'epoca della scadenza per un periodo di tempo di 30 anni dietro il pagamento della tariffa vigente all'epoca del rinnovo.

6: In caso di mancato rinnovo della concessione del loculo o dell'ossario il concessionario e/o gli aventi titolo devono provvedere, quando intervenga la scadenza della concessione, a propria cura, diligenza ed onere, a quanto necessario alla estumulazione del feretro e dei resti mortali e alla loro successiva destinazione, agli interventi di pulizia e sanificazione del manufatto e alla sostituzione della lapide, in modo tale che il Comune possa assegnare a terzi il loculo e l'ossario, in condizioni di piena usabilità, fin dal giorno successivo alla scadenza.

Saranno a carico del concessionario, e/o degli aventi titolo, anche tutti gli interventi, effettuati dal Comune, necessari per porre in condizione di immediata assegnabilità a terzi il manufatto in questione.

ART 42/bis

1: L'uso delle sepolture private ad inumazione individuale viene concesso per anni trenta, in relazione alla disponibilità, a chiunque ne faccia domanda e dietro il pagamento della tariffa di concessione in vigore stabilita dalla Giunta Comunale.

Le singole aree di tali sepolture hanno le misure cm. 250 per cm. 150. Nel caso di acquisto di due lotti contigui (aree di cm. 250 x cm. 150) il concessionario, nell'installazione del copri tomba, potrà usufruire dello spazio tra i lotti oltre la misura sopra specificata.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali collocandoli in ossario comune o, su richiesta degli interessati, in apposite cassette ossario sempre che non venga richiesto il rinnovo della concessione. Ha il diritto di sepoltura privata ad inumazione individuale trentennale la persona indicate nell'atto di concessione.

ART 43

1: Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie(ossari) e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri (15cm).

ART 44

1: Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2: Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del medico responsabile del servizio di igiene pubblica della U.S.S.L e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3: Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4: Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate

dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Medico Legale.

ART 45

1: Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sopra- suolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2: Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART 46

1: Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART 47

1: Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2: Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3: Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART 48

1: Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 (novantanove) anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data

di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50(cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero. 2: Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 D.P.R. 285/1990.

ART 49

1: La concessione delle tombe, nicchie (ossari) o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART 49/bis

E' consentita, previa deliberazione della Giunta Comunale, la retrocessione al Comune della concessione già adottata. In tal caso il Comune rimborsa le seguenti frazioni di quota, calcolate sulla base della tariffa in vigore alla data della retrocessione stessa:

- a) 4/5 per la retrocessione entro 2 anni dalla data della concessione
- b) 3/5 per la retrocessione entro 5 anni dalla data della concessione
- c) 2/5 per la retrocessione entro 10 anni dalla data delle concessione
- d) 1/5 in ogni altro caso;

Le spese relative sono a carico del retrocedente.

ART 49/ter

Non potrà essere accettata la richiesta di concessione di richiedenti che non abbiano compiuto il 50° anno di età, fatta salva la deroga per i casi eccezionali di vicinanza familiare che saranno preventivamente valutati dalla Giunta Municipale e dalla stessa accordati con proprio atto, con riferimento solo alle concessioni di loculi.

ART 49/quater

Nella tomba di famiglia potrà , in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART 50

- 1: Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
- 2: Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
- 3: Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art 84 del D.P.R. 285/90.

ART 51

- 1: Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.

ART 52

- 1: Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse

non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2: In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art 26.

3: Le lapidi, i cippi, ecc..., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4: Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5: Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art 85 del D.P.R. 285/90 ed alla circolare del Presidente della Regione Piemonte del 25/06/1992- 14/San-Eco, pubblicata sul B.U.R. n.27 del 01/07/1992.

ART 53

1: Prima che siano trascorsi 10(dieci) anni per le sepolture ad inumazione e 30(trenta) per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2: Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro sepoltura.

3: Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

4: I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo

4-bis. Qualora i feretri estumulati allo scadere del periodo di concessione del loculo, si trovino in condizione di non completa mineralizzazione, questi devono essere ritumulati in loculo diverso ovvero essere immediatamente avviati a cremazione dopo l'esumazione o estumulazione ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 2/2017.

5: Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20(venti) anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5(cinque) anni.

ART 54

1: Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART 55

1: Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del medico del servizio di Medicina Legale della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2: In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART 56

1: Per eseguire una esumazione od estumulazione ordinaria dovrà tenersi, a cura del personale comunale, in apposita scheda il calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, allo scopo di rispettare i termini previsti dall'art.53c.1. Tale calcolo del tempo è, inoltre, utile nell'eventualità di esumazioni od estumulazioni straordinarie, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso (per gli operatori) della saponificazione.

2: Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

3: Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che, direttamente e manualmente, li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfestazione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L.

4: Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzioni di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la

disinfestazione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3‰ . I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che, direttamente e manualmente, li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART 57

1: Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART 58

1: La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei

parenti più prossimi individuati secondo gli art.74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Medico del Servizio di Medicina Legale dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2: In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART 59

1: La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2: Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3: Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4: Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5: Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24,27,28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6: Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART 60

1: La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei

quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2: Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART 61

Abrogato con deliberazione C.C.n.3 del 28/02/1994 in seguito a parere del CO.RE.SA. In data 25/01/1994.

ART 62

Abrogato con deliberazione C.C.n.3 del 28/02/1994 in seguito a parere del CO.RE.SA. In data 25/01/1994.

ART 63

Abrogato con deliberazione C.C.n.3 del 28/02/1994 in seguito a parere del CO.RE.SA. In data 25/01/1994.

ART 64

1: Le autopsie , anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2: I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3: Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore Sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente

ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art 254 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

4: Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5: Quando nel corso di una autopsia, non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART 65

1: I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Medico del Servizio di Medicina Legale dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2: Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di :

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione , con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3: Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art 20 è eseguito dal Medico della Medicina Legale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART 66

1: L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività , qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART 67

1:Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 10 settembre 1990 , n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificativi motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

ART 68

1: Il cimitero comprende:

- A) un'area destinata ai campi di inumazione;
- B) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- C) un deposito di osservazione;
- D) una camera mortuaria;
- E) una cappella;
- F) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- G) un alloggio per il custode;
- H) un ossario;
- I) una sala per autopsia;
- J) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

ART 69

1: Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale;

- A) un responsabile del servizio;
- B) un custode;
- C) un manovale(affossatore o necroforo).

ART 70

1: Il responsabile del servizio:

- A) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- B) tiene aggiornato l'apposito registro previste dall'art 52 del D.P.R.. di cui sopra;
- C) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art 410 del codice penale.

ART 71

1: Il custode del cimitero:

- A) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art 23 del D.P.R. 10 settembre, n. 285;
- B) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- C) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- D) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- E) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- F) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- G) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- H) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

ART 72

- 1: Speciale incarico degli inservienti e dei manovali è quello delle tumulazioni ed estumulazione dei cadaveri.
- 2: Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
- 3: Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
- 4: Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ART 73

- 1: Il personale di direzione e servizio urbano dipenderà amministrativamente:
 - A) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc;
 - B) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - C) dall'Ufficio Segreteria per i servizi funebri;
- 2: Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ART 74

- 1: Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.
- 2: E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta,

lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

3: Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

ART 75

1: Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2: Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.

Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3: Tale deposito però non potrà, in nessun caso, oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.

4: Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART 76

1: Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2: Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3: Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART 77

1: Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2: Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profondità (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

3: I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART 78

1: E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti, di volta in volta, in taluni casi speciali.

2: quando, con tale ordine, si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da 10 (dieci) anni, come accenna l'art.51.

3: Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art.85 del D.P.R. 285/90 e dalla circolare del Presidente Regione Piemonte del 25.06.1992-14/SAN-ECO, pubblicata sul B.U.R. n.27 del'01/07/1992.

ART 79

1: Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro le casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc...

2: Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

3: Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4: E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5: Scaduto il termine, oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere, far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza.

6: Scaduti 6 (sei) mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART 80

1: L' Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno i cui avvenne il decesso.

2: Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all' art.70.

CAP IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART 81

1: Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART 82

1: I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrarvi soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART 83

1: Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART 84

1: Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART 85

1: E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.....

2: Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro il mese.

ART 86

1: Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee, in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART 87

1: Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART 88

1: E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc....., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART 89

1: Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART 90

1: Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o dalla Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

ART 91

1: La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, come modificati per effetto dall'art.3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART 92

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 , n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

ART 93

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Addi.....

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 01-04-1992 N. 8.

LEGENDA

CONCESSIONI DURATA:

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE	ANNI 10
INUMAZIONI IN AREE IN CONCESSIONE	ANNI 30
TUMULAZIONI	ANNI 30
OSSARI	ANNI 30
AREA	ANNI 99

**LE CONCESSIONI DEI LOCULI ANTERIORI AL
09.02.1976 SONO PERPETUE SOLO SE COMPROVATE DAL
CONTRATTO DI CONCESSIONE;**

**LE CONCESSIONI DEI LOCULI POSTERIORI AL 10.02.1976
SONO TRENTENNALI.**